



COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 – Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Cod Fisc. 82001470283

COPIA

Deliberazione N. 6

In data 29-04-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

O G G E T T O

PRESA D'ATTO PEF ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:30**, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		INGIUST.
GALASSINI COSIMO	Presente in videoconferenza	
BURATO LARA	Presente	
FACCIOLI ELISA	Presente	
FACCIN MARTINO	Presente	
CASAROTTI EMANUELE	Assente	
CASAROTTI MICHELE	Presente	
MANTOVANI CHIARA	Presente	
MILAN ROBERTA	Presente	
TROMBIN PAOLO	Presente	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Antonella Mariani.

Il SINDACO COSIMO GALASSINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

ELISA FACCIOLI

MARTINO FACCIN

ROBERTA MILAN

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione N. 6 del 29-04-2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

Il Sindaco illustra la proposta, non dovrebbero esserci sorprese per i cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2025-2027 e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2024 di approvazione della nota di aggiornamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2024 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art.151, D.Lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs. n.118/2011)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2024, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 29.01.2025, con la quale viene approvato il PIAO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.04.2024 avente ad oggetto: "Esame e approvazione del rendiconto consuntivo della gestione finanziaria esercizio 2023";

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30.07.2021 il quale all'articolo 4 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per

l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Masi, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Padova Sud, quale ente territorialmente competente (ETC);

VISTO il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 15.04.2025, con cui l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Consiglio di Bacino Padova Sud, ha approvato la revisione infra periodo del PEF 2025 e provveduto alla validazione dei dati contabili;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € 230.302,00;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R quantificate in € 588,00;

DATO ATTO quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2025 viene complessivamente quantificata in € 229.714,00;

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 10 febbraio 2025 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall'altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2025, di cui all'allegato sub “B” relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 - ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione della revisione infra periodo del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTA la LR 52/2012, e in particolare l'art. 3, che ha previsto l'istituzione di bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale. Le funzioni esercitate concernono:

- la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati;
- il coordinamento tra i Comuni associati al fine di omogeneizzare i criteri di determinazione delle tariffe;
- la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi;
- gli altri adempimenti previsti dalla disciplina europea, nazionale, regionale e locale in materia di gestione integrate dei rifiuti urbani.

DATO ATTO che:

- il Consiglio di bacino ha raggiunto la piena operatività, come confermato nel DUP 2025/2027, sezione strategica, approvato dall'assemblea. Con la liquidazione dei Consorzi di Bacino PD3 e PD4 si intende concretizzare il subentro del Consiglio di Bacino nei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti dai Consorzi Padova 3 e Padova 4;
- nella seduta del 5 dicembre 2024, l'Assemblea ha espresso l'assenso all'approvazione dei Piani di liquidazione, dettando una serie di condizioni per l'esatta ricognizione dei rapporti giuridici trasferiti;
- i due Consorzi obbligatori di bacino Padova Tre e Padova Quattro sono ormai estinti, a far data dal 15 dicembre 2024, e cancellati dal registro delle imprese in data 14 febbraio 2025;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2012, "Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3";
- pertanto, perfezionati tali passaggi, il Consiglio di bacino subentra nei due contratti di concessione attualmente in capo al Consorzio Padova Sud, che vede concessionario il RTI costituito tra Sesa SpA – Abaco SpA – De Vizia Transfer SpA, aventi scadenza rispettivamente al 22 luglio 2025 per l'ambito del cessato Consorzio obbligatorio Padova 3, di cui questo Comune faceva parte, ed al 2 agosto 2025 per quello del cessato Consorzio Padova 4;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino, legislativamente individuato quale ente di governo competente in materia di affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è costituito e operativo, e dovrà pertanto attivarsi tempestivamente per assicurare la continuità del servizio, prossimo alla scadenza, e per avviare la procedura di gara necessaria al nuovo affidamento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di

convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20.03.2023 ad oggetto: "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica", esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto della revisione infra periodo del Piano Economico Finanziario per l'anno 2025 validato con deliberazione n. 6 del 15.04.2025 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Consiglio di Bacino Padova Sud, allegato sub "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2025, quantificato in € 229.714,00;
- 4) di dare atto che il Consiglio di bacino Padova sud ha raggiunto la piena operatività e, con la liquidazione dei Consorzi di Bacino PD3 e PD4, subentra nei due contratti di concessione attualmente in capo al Consorzio Padova Sud, che vede concessionario il RTI costituito tra Sesa SpA – Abaco SpA – De Vizia Transfer SpA, aventi scadenza rispettivamente al 22 luglio 2025 per l'ambito del cessato Consorzio obbligatorio Padova 3, di cui questo Comune faceva parte, ed al 2 agosto 2025 per quello del cessato Consorzio Padova 4;
- 5) di dare atto che il Consiglio di Bacino, legislativamente individuato quale ente di governo competente in materia di affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dovrà attivarsi tempestivamente per assicurare la continuità del servizio, prossimo alla scadenza, e per avviare la procedura di gara necessaria al nuovo affidamento, tenuto conto che le tariffe approvate con il presente atto coprono l'anno 2025, mentre il servizio è in scadenza il 22 luglio 2025;
- 6) di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato sub "B" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di cui alla lett. sub 3) del deliberato;
- 7) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 8) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

<p>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p> <p>Masi, li 22-04-2025</p>	<p>Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, sull'argomento in oggetto e si esprime pertanto il seguente parere:</p> <p>Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Elia Boldrin</p>
<p>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p> <p>Masi, li 22-04-2025</p>	<p>Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, sull'argomento in oggetto e si esprime pertanto il seguente parere:</p> <p>Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Marco Zeggio</p>
<p>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p> <p>Masi, li 22-04-2025</p>	<p>In relazione alla regolarità contabile, si esprime il seguente parere:</p> <p>Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Elia Boldrin</p>

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to COSIMO GALASSINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonella Mariani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato del servizio attesto che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'albo pretorio reg. n. _____ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, li _____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elia Boldrin



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elia Boldrin

